



Prefettura -Ufficio territoriale del Governo di Monza e della Brianza

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI CENTRI COLLETTIVI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CON CAPACITÀ RICETTIVA FINO A 50 POSTI. CIG

VISTO il decreto legge 30 ottobre 1995 n. 451, convertito con la legge 30 dicembre 1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2 gennaio 1996, che all'art. 3 prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTO il D. Lgs 18 settembre 2015, n. 142, concernente l'attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

VISTO, inoltre, l'art. 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo il quale dispone che "Con decreto del Ministro dell'Interno è adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11, in modo da assicurare livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale, in relazione alle peculiarità di ciascuna tipologia di centro";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 4 marzo 2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 19 marzo 2024, con il quale è stato approvato il "Nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza e centri di accoglienza temporanei previsti agli articoli 9, 10 e 11, comma 2 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, come modificato dal decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50 nonché dei centri di cui agli artt. 10 ter e 14 del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023 nr. 36 (di seguito Codice);

VISTO il bando di gara ed i relativi allegati, pubblicati in conformità al citato DM, dalla Prefettura-UTG di Monza e della Brianza;

RICHIAMATA la graduatoria approvata con l'aggiudicazione dell'Accordo quadro, di cui al provvedimento prot. n. _____, in data _____, da cui risulta stabilito l'ordine di priorità per l'affidamento della gestione dei servizi in parola;

DATO ATTO del favorevole esito dei controlli sul possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario _____, classificato nella graduatoria definitivamente approvata;

TRA



Prefettura -Ufficio territoriale del Governo di Monza e della Brianza

La **Prefettura di Monza e della Brianza**, con sede in _____, 1 C.F.: 94621140154, qui rappresentata da _____, in qualità di _____;

E

L' operatore economico **aggiudicatario/i** _____, con sede legale in _____ CF/P.I _____, qui rappresentato dal Legale Rappresentante _____ nato il _____ a _____ C.F. _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Articolo 2

Oggetto dell'accordo Quadro

L'oggetto del presente Accordo quadro è costituito dai servizi di gestione dei centri di accoglienza **dei centri collettivi con capacità ricettiva massima di 50 posti (art. 1, comma 2, lett. b)** del del Capitolato di cui al DM 04/03/2024), messi a disposizione dall'aggiudicatario per n. _____ posti complessivi, siti nella provincia di Monza e della Brianza.

I servizi in appalto sono specificati nello Schema di capitolato di appalto (DM 04-03-2024) e nei relativi allegati: Allegato 2 bis-Specifiche tecniche, Allegato Tabella frequenza pulizie, Allegato A-Tabella Dotazione Personale, che si intendono integralmente richiamati nel presente Accordo Quadro, oltre che in conformità all' offerta tecnica ed economica presentata dall' aggiudicatario _____ in sede di gara.

L'aggiudicatario, sottoscrittore del presente accordo, si impegna a mettere a disposizione i posti offerti in sede di gara e ad estenderli a richiesta della Prefettura.

Il presente accordo potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120 del Codice e in conformità a quanto previsto all'art 13 del Capitolato di appalto.

L'espletamento del servizio è subordinato al manifestarsi dell'effettiva necessità, segnalata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, di ospitare in via temporanea, in questa provincia, cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale. Nulla sarà dovuto o potrà essere preteso ove nel periodo di validità del presente accordo quadro non si manifestino le condizioni per l'effettivo affidamento del servizio in parola.

La Prefettura procederà all'affidamento dei singoli contratti secondo l'ordine della graduatoria.

Qualora nei termini indicati dalla Prefettura l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto o non proceda alla stipula della convenzione, questa Amministrazione ha facoltà di ritenere come non avvenuto l'affidamento, salve le responsabilità dell'offerente inadempiente per eventuali danni.

La Prefettura, nei limiti strettamente necessari, si riserva di assegnare gli ospiti in deroga alla graduatoria,



Prefettura -Ufficio territoriale del Governo di Monza e della Brianza

esclusivamente per contemperare esigenze di ordine e sicurezza; equa distribuzione dei posti sul territorio provinciale; diversità di genere, di etnie e di religioni nonché situazioni di vulnerabilità al fine di evitare criticità di convivenza; esigenze di unità dei nuclei familiari.

I parametri connessi a tali esigenze non sono predeterminabili in base all'esperienza pregressa dipendendo la loro attuazione dall'effettiva constatazione delle caratteristiche degli ospiti.

La Prefettura, anche dopo la stipula dell'Accordo quadro, si riserva la facoltà di assegnare agli enti aggiudicatari un numero di migranti inferiore ai posti offerti in gara in relazione alla quota di richiedenti asilo destinata a questa provincia nonché per ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Per le medesime ragioni, la Prefettura committente potrà, discrezionalmente, non attivare alcuna delle strutture di accoglienza offerte dagli aggiudicatari.

La Prefettura, anche dopo la stipula dell'Accordo quadro, si riserva, altresì, la facoltà di assegnare gli ospiti ai diversi operatori aggiudicatari del servizio in deroga alla graduatoria per assicurare l'equa distribuzione dei migranti sul territorio provinciale, per garantire il rispetto della diversità di genere, della etnia di appartenenza e del credo religioso dei migranti nonché delle particolari situazioni di vulnerabilità con l'obiettivo di evitare criticità di convivenza o per favorire esigenze di unità dei nuclei familiari.

Durante il periodo di validità dell'Accordo quadro, l'esecuzione del servizio da parte degli operatori è da ritenersi eventuale e avverrà solo a seguito di esplicita richiesta da parte della Prefettura, che conseguentemente corrisponderà i compensi ai suddetti operatori solo se effettivamente verranno inviati gli ospiti presso le strutture messe a disposizione dai medesimi ed esclusivamente in base al numero realmente ospitato. Qualora gli operatori economici (o parte di essi) non dovessero accogliere ospiti nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, l'amministrazione non corrisponderà alcun importo a qualsiasi titolo.

Articolo 3

Valore dell'accordo quadro

L'importo complessivo dell'accordo quadro è stimato in € _____ tenuto conto della durata triennale, del nr. dei posti messi a disposizione dall'aggiudicatario, dei prezzi offerti dallo stesso per il servizio di gestione (pro-capite e pro-die) e per la fornitura del kit (vestiario) secondo modalità e *turnover* previsti dal Capitolato, del costo della fornitura del pocket money giornaliero di € 2,50 e della scheda telefonica di € 5 secondo modalità e *turnover* previsti dal Capitolato e relativi allegati.

Articolo 4

Decorrenza e durata dell'accordo quadro

Il presente Accordo quadro ha validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, ferma restando la permanenza degli ospiti in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, fatta salva, pertanto, la facoltà della Prefettura - di cessazione anticipata senza oneri al venir meno delle esigenze.

Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di accoglienza, l'Accordo si intenderà concluso alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione scritta da parte della Prefettura.



Prefettura -Ufficio territoriale del Governo di Monza e della Brianza

Il contratto attuativo da stipularsi entro il periodo di validità del presente accordo quadro avrà durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso, salvo eventuale proroga di 12 mesi, secondo i termini e le condizioni riportati nell'articolo 14 del capitolato.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per l'intera durata di validità del presente accordo quadro.

Articolo 5

Sostituzione immobili

In casi eccezionali, debitamente motivati e documentati da parte dell'aggiudicatario, previa adeguata e puntuale verifica da parte della Prefettura delle circostanze che lo richiedono, il medesimo potrà proporre la **sostituzione** di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione dell'accordo quadro, purché, quelle proposte in sostituzione siano dotate di tutti i requisiti richiesti dal bando. La Prefettura valuterà, pertanto, a suo insindacabile giudizio, tenuto conto anche della località ove è ubicata la struttura proposta in sostituzione, le circostanze che determinano l'esigenza prospettata dal contraente. Resta inteso che, in caso di sopraggiunta indisponibilità o inidoneità di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione dell'accordo quadro, il contraente dovrà assicurare la pronta sostituzione delle stesse, previa **autorizzazione** della Prefettura che si riserva di valutare l'idoneità dell'alternativa offerta. Nei precedenti casi **l'onere del trasferimento è a carico del gestore**.

Articolo 6

Garanzia

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente accordo quadro, l'aggiudicatario ha presentato apposita "garanzia definitiva", ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023 e con le modalità di cui all'art. 93 del medesimo decreto, emessa da _____ in data _____ per un importo di _____.

Articolo 7

Divieto di pantouflage

L'ente gestore si impegna ad osservare il divieto di pantouflage relativo all'assenza di incarichi, a qualsiasi titolo attribuito ai dipendenti dell'amministrazione, in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

p. L'Amministrazione

p. L'Impresa